



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ESERCITATORE E TUTOR

(Ultima modificazione: D.R. n. 1491 del 17 Luglio 2017)

SEZIONE PRIMA

INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 1 - Attività didattica nei corsi di studio

1. L'Università di Messina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può conferire incarichi gratuiti o retribuiti per lo svolgimento di attività didattica nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, specializzazione e master.
2. Dopo aver verificato l'impegno istituzionale dei professori di 1^a e 2^a fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti:
 - a) mediante supplenze a professori e ricercatori o altro personale equiparato e, limitatamente alle abilità linguistiche, anche a lettori di madre lingua e a collaboratori ed esperti linguistici di altre Università italiane;
 - b) mediante affidamento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.

Art. 1-bis – Incompatibilità

1. Al conferimento degli incarichi di insegnamento di cui alle lett. a) e b) del comma 2 del precedente articolo non possono partecipare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, let. b) ultimo periodo e lett. c) della Legge n. 240 del 2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura in cui si deve svolgere l'insegnamento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
2. L'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente comma deve essere autocertificata sia all'atto della presentazione della domanda sia all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 2 - Conferimento incarichi di insegnamento mediante supplenze

1. Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento è deliberato dai Consigli di Dipartimento.
2. I suddetti incarichi di insegnamento sono conferiti a titolo oneroso o gratuito, con decreto rettorale, previa emanazione, da parte del Direttore del Dipartimento interessato, di apposito bando in cui siano indicati la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico-disciplinare di afferenza, il numero dei crediti formativi, il numero delle ore di didattica frontale nonché i criteri sulla cui base è effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati e l'indicazione dell'eventuale compenso, se previsto.
3. Dei bandi è data pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo on-line e sul sito web dell'Ateneo stesso, a cura del competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Università.
4. I Consigli di Dipartimento conferiscono gli incarichi con delibera motivata; in caso di pluralità di domande relative allo stesso insegnamento, la delibera di conferimento darà conto della valutazione comparativa effettuata da una Commissione nominata dal Direttore di Dipartimento.
5. È cura del Direttore di Dipartimento pubblicare tempestivamente la graduatoria nell'Albo on-line dell'Ateneo nonché sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento.

Art. 3 – Conferimento incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010

1. Entro il mese di aprile di ciascun anno, le strutture didattiche, in sede di programmazione delle attività didattiche ed al fine del miglioramento dell'offerta formativa, avanzano motivata richiesta di bando volto al conferimento di incarichi d'insegnamento di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, indicando per ciascun incarico le specifiche competenze scientifiche e professionali richieste.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autorizza annualmente, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, l'emanazione dei bandi volti al conferimento di incarichi d'insegnamento, ripartendo le risorse fra le strutture didattiche dell'Ateneo. Nell'ipotesi in cui gli appositi fondi previsti in bilancio non risultino sufficienti a coprire i fabbisogni, nell'ambito degli incarichi di insegnamento conferiti, sarà data priorità a quelli aventi carattere sostitutivo. I bandi devono attestare la copertura finanziaria.
3. L'incarico di insegnamento può essere affidato:
 - a) tramite conferimento diretto, a titolo gratuito o oneroso, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e/o professionale per attività di insegnamento di alta qualificazione. Sarà cura del Nucleo di valutazione verificare la congruità del curriculum scientifico e/o professionale degli esperti di alta qualificazione. Il numero di contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di protocolli d'intesa e di convenzioni con Enti pubblici, non può superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) tramite conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ex art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010. La proposta di conferimento diretto per chiara fama è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università;
 - c) a seguito dell'espletamento di procedure selettive, a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ivi compreso il personale dirigente e tecnico amministrativo universitario.
4. Il personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Ateneo è tenuto a svolgere l'attività didattica al di fuori dell'orario di servizio, previo rilascio del nulla osta, rispettivamente, del Direttore

Generale per il personale dirigente e del Dirigente/Responsabile della struttura in cui espleta l'attività lavorativa per il restante personale. La richiesta di nulla osta dovrà essere presentata al competente ufficio e dovrà contenere tutte le notizie utili a comprendere la natura dell'incarico e la dichiarazione di responsabilità che l'attività didattica non sarà svolta durante l'orario di servizio.

5. Gli incarichi sono conferiti al personale dirigente e tecnico amministrativo dal Rettore e non devono cumulativamente superare n. 60 ore per anno accademico, ferme restando le esigenze di unitarietà di corsi e moduli didattici. Nessun limite orario è previsto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
6. Gli incarichi suddetti possono essere conferiti anche a titolari di assegni di ricerca. L'attività didattica svolta dall'assegnista non può superare il tetto annuale di 60 ore e deve essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali riconducibili all'assegno, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista.
7. L'attività svolta dal docente non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
8. Ai fini del conferimento dell'incarico, vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.

Art. 4 – Partecipazione alle procedura selettiva e relativa valutazione

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, indica:
 - a) il corso di studio presso il quale va svolta l'attività didattica, la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata, il SSD e il numero di CFU;
 - b) le specifiche competenze scientifiche e professionali di cui si chiede il possesso del candidato;
 - c) il compenso lordo da attribuire al soggetto;
 - d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati.
2. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:
 - attività didattica già maturata in ambito accademico;
 - titoli di studio e professionali;
 - eventuali pubblicazioni.Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione degli incarichi di insegnamento.
3. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
 - elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
4. I soggetti in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali aspiranti al conferimento di incarichi di insegnamento sono tenuti a presentare, entro i termini previsti dal bando, un'unica istanza indirizzata al Rettore e al Direttore del Dipartimento, corredata dei titoli scientifici e professionali allo scopo richiesti.
5. La struttura didattica nomina una o più commissioni composte da almeno 3 componenti, di cui, ove presente all'interno dell'Ateneo, almeno uno appartenente al settore scientifico-disciplinare o concorsuale di inquadramento dell'insegnamento messo a bando nelle materie oggetto dell'insegnamento, per lo svolgimento delle procedure di valutazione comparativa dei candidati

sulla base di criteri di valutazione predeterminati, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum dei candidati, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando.

6. Ultimate le procedure selettive, le commissioni predispongono la graduatoria dei partecipanti e indicano i soggetti idonei. In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.
7. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto secondo l'ordine di graduatoria.
8. È cura del Direttore del Dipartimento pubblicare tempestivamente la graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di selezione (l'atto di nomina della commissione, i verbali di fissazione dei criteri specifici e i verbali dei lavori), nell'Albo on-line dell'Ateneo nonché sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento. La graduatoria può essere contestata entro 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, tramite istanza motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento, il quale procederà alla convocazione della Commissione già nominata, che deciderà in merito entro 10 giorni dalla data di presentazione della contestazione. La decisione è definitiva.
9. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.

Art. 5 – Rinnovo e durata degli incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento possono avere la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati agli stessi docenti, senza necessità di avviare alcuna procedura selettiva, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, per un periodo massimo di cinque anni accademici e previa valutazione positiva delle attività didattiche già svolte dal docente, quali attestate da una dettagliata relazione riepilogativa.
2. Per rinnovo si intende la conferma del medesimo insegnamento o della stessa attività didattica, indipendentemente dal numero di crediti formativi universitari di riferimento.

Art. 6 – Autorizzazione

Per il conferimento dell'incarico, il docente dipendente da altre Amministrazioni è tenuto a presentare preventivamente l'autorizzazione rilasciata da queste ultime; in mancanza, può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni, sollevando l'Ateneo da ogni responsabilità.

Art. 7 – Trattamento previdenziale e assicurativo

In materia previdenziale, ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il docente è pertanto tenuto, immediatamente dopo la stipula, a provvedere all'apposita iscrizione alla gestione separata INPS. L'Università provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Retribuzione incarichi

1. Gli incarichi attribuiti dal Rettore sono retribuibili solo se espletati oltre l'impegno orario istituzionale e nei limiti delle risorse disponibili. La retribuzione è, altresì, subordinata alla presentazione del registro controfirmato dal responsabile della struttura didattica attestante le

attività svolte. Possono essere affidati incarichi a titolo gratuito, anche al di fuori dell'impegno istituzionale orario, con il preventivo consenso dell'interessato.

2. Il trattamento economico degli incarichi di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) del presente regolamento è determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il trattamento economico degli incarichi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del presente regolamento è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al precedente comma.
4. Il trattamento economico degli incarichi di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) del presente regolamento è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
5. Gli incarichi di insegnamento oggetto di convenzione con altri enti sono disciplinati dal presente Regolamento tranne che per la parte economica, definita dalle convenzioni suddette, con oneri a carico dell'ente convenzionante.
6. L'Università non risponde nei riguardi dei docenti incaricati di eventuali ritardi o di mancato pagamento della retribuzione da parte dell'ente convenzionante presso la cui sede svolgono l'attività di insegnamento.
7. Per qualsiasi contenzioso derivante dal mancato pagamento dell'incarico è competente il Foro di Messina.

Art. 9 – Diritti e doveri dei docenti

1. I docenti incaricati hanno gli stessi doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo.
2. I docenti che svolgono attività didattica integrativa sono tenuti ad offrire agli studenti tutta l'assistenza necessaria per l'ottimale apprendimento delle nozioni oggetto dell'attività stessa.
3. I docenti incaricati partecipano alle commissioni di esame di profitto e di laurea limitatamente all'anno accademico di riferimento e per le sole discipline in relazione alle quali è stato svolto il corso ovvero l'attività di supporto alla didattica. Possono inoltre partecipare alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano.
4. I docenti incaricati partecipano alle sedute dei Consigli di corso di studio con voto consultivo.

Art. 10 – Attribuzione insegnamenti a personale del ruolo sanitario

La titolarità dei corsi di insegnamento di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in particolare a personale del ruolo sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino e a personale universitario dell'area socio-sanitaria, in possesso dei requisiti previsti, tenuto conto dell'esperienza didattico-scientifica acquisita, sulla base dei Protocolli d'intesa e degli Accordi attuativi stipulati dall'Ateneo.

Art. 11 - Attribuzione di incarichi al personale sanitario presso le sedi convenzionate

Il personale di cui all'art. 10 può espletare la propria attività anche presso le sedi convenzionate, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento. In tale caso, la relativa retribuzione è a carico dell'ente della sede convenzionata ed è disposta, unitamente alla nomina, con decreto rettorale quanto al personale universitario, con contratto per il personale extrauniversitario.

Art. 11-bis - Cessazione

L'attività dei docenti incaricati cessa in caso di:

- a) compimento di atti che, a insindacabile giudizio del Consiglio di Dipartimento, abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle attività didattiche;
- b) ingiustificata omissione dello svolgimento delle attività didattiche;
- c) rinuncia allo svolgimento del servizio didattico; nel qual caso, al docente incaricato compete il pagamento delle sole prestazioni effettuate ed attestata nelle forme sopra indicate.

Il responsabile della struttura didattica è tenuto a dare immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento di una delle superiori cause di cessazione. Il Direttore ne dà notizia all'amministrazione per i provvedimenti di competenza.

SEZIONE SECONDA

INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ESERCITATORE E TUTOR

Art. 12 – Esercitori e tutor

1. Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del processo formativo e fornire un supporto alle attività didattiche, possono essere nominati esercitatori e tutor, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario.
2. In particolare, gli esercitatori svolgono attività didattica di taglio pratico-applicativo, complementare a quella dei docenti sia di ruolo che incaricati, mentre i tutor assistono gli studenti in occasione della preparazione dell'esame, specie sotto forma di chiarimenti su questioni teoriche particolarmente impegnative.

Art. 12-bis - Tutor professionali

1. Il Tutor professionale di tirocinio nella formazione professionalizzante (TTFP) degli studenti dei corsi di studio delle professioni sanitarie e mediche svolge, in particolare, azioni nei processi di formazione di base delle figure professionali sanitarie, attraverso l'attivazione e la sperimentazione di modelli e metodi per la facilitazione dell'apprendimento in ambito formativo e in ambito clinico-assistenziale.
2. L'attività obbligatoria di tirocinio professionalizzante di cui all'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale 19 febbraio 2009 è finalizzata a far acquisire allo studente specifiche abilità professionali ed è vincolante per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea finale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto decreto. L'attività di tirocinio nella formazione professionalizzante può essere svolta dal personale dell'area sanitaria aziendale e universitaria.
3. L'attribuzione dell'incarico di TTFP è deliberata dal Consiglio di corso di studio, su proposta del Coordinatore, ed è ratificata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 12-ter – Incompatibilità

1. Al conferimento degli incarichi per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 12 e 12-bis del presente regolamento non possono partecipare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b) ultimo periodo e lett. c) della Legge n. 240 del 2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura interessate ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. L'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente comma deve essere autocertificata sia all'atto della presentazione della domanda sia all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 13 – Autorizzazione bandi

Le strutture didattiche stabiliscono, di norma entro il 15 del mese di giugno di ciascun anno, il numero degli esercitatori e dei tutor, indicando la denominazione dei corsi e le ore programmate per ciascuno di essi. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, adotta, nei limiti dei fondi disponibili, le conseguenti delibere di bando, stabilendo i criteri che presiedono alla valutazione comparativa dei candidati.

Art. 14 - Partecipazione ai bandi

Possono partecipare alla procedura selettiva, in quanto vantino specifiche competenze nelle discipline oggetto del bando, i seguenti soggetti:

- a) cultori delle discipline;
- b) professori di scuola secondaria;
- c) dottori o dottorandi di ricerca, specializzati o specializzandi;
- d) titolari di assegni di ricerca;
- e) personale tecnico amministrativo.

Art. 15 - Conferimento

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa degli esercitatori e dei tutor per gli eventuali infortuni.
2. Gli incarichi relativi a corsi di studio convenzionati con altri enti sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento, tranne che per la parte economica definita dalle convenzioni suddette, con oneri a carico dell'ente convenzionante.
3. Gli esercitatori ed i tutor dipendenti da altre amministrazioni sono tenuti a presentare il relativo nulla-osta per la stipula del contratto. Al fine della stipula del contratto, i titolari assegni di ricerca devono presentare parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista. I dottorandi devono presentare parere favorevole del Collegio dei Docenti di Dottorato e gli specializzandi quello del Consiglio della Scuola di Specializzazione. I contratti sono stipulati, previa delibera motivata del Consiglio di Dipartimento interessato.

Art. 16 - Retribuzione

1. La retribuzione per le attività svolte è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e ed ha luogo da parte dell'amministrazione dopo la presentazione del registro controfirmato dal responsabile del Corso attestante le attività svolte, e consegnato all'ufficio competente.
2. Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo esercizio di un rapporto di lavoro subordinato né comporta il diritto all'inserimento stabile degli esercitatori e dei tutor nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo.

Art. 17 - Cessazione

1. L'attività degli esercitatori e dei tutor cessa in caso di:

- a) compimento di atti che, a insindacabile giudizio del Consiglio di Dipartimento, abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle attività didattiche;
- b) ingiustificata omissione nello svolgimento delle attività didattiche;
- c) rinuncia allo svolgimento del servizio didattico; nel qual caso, al collaboratore compete il pagamento delle sole prestazioni effettuate ed attestate nelle forme sopra indicate.

Il docente responsabile dell'insegnamento è tenuto a dare immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento dell'interruzione nello svolgimento delle attività di collaborazione didattica da parte dell'esercitatore o del tutor.

2. Il Direttore ne dà quindi notizia all'amministrazione per i provvedimenti di competenza.

SEZIONE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 18 – Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del Presente Regolamento sono abrogati i sotto indicati Regolamenti:
 - a. Regolamento emanato con D.R. n. 3317 dell'08 Novembre 2010;
 - b. Regolamento emanato con D.R. n. 2910 del 11 Novembre 2011;
 - c. Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.07.2009.
2. I suddetti Regolamenti continuano ad applicarsi unicamente per la disciplina degli incarichi di insegnamento in itinere alla data di entrare in vigore del presente regolamento.